

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, (di seguito anche solo CREA), con sede legale in Roma, Via Po n. 14, (CAP. 00198) codice fiscale 97231970589 e partita Iva n. 08183101008, nella persona del Presidente dott. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, per la sua carica domiciliato presso la sede del CREA in Roma.

E

L'Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci, 89/91, partita Iva n. 03016180717, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Ricci, nato ad Ancona il 5.01.1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università.

Premesso che

- il CREA è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 così denominato ai sensi dell'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con competenza scientifica nel settore agroalimentare, agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio economico, nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- L'Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell'Ateneo;
- L'Università diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale,

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | biotecnologico e territoriale, perseguendo l'integrazione di discipline tecnologie innovative | |
| | anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con altri Enti di Ricerca, | |
| | altre Università ed imprese a livello nazionale e internazionale; | |
| | - tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da modelli, | |
| | informazioni e competenze mirate a promuovere iniziative finalizzate alla massimizzazione | |
| | degli effetti che le stesse possono avere sullo sviluppo dei territori; | |
| | - l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche | |
| | possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di | |
| | attività di interesse comune; | |
| | Considerato che: | |
| | - i soggetti in premessa (di seguito indicati come Parti) sono organismi di diritto pubblico, | |
| | cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, | |
| | attribuendo competenze amministrative diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio | |
| | congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica sotto diversi profili; | |
| | - la creazione di sinergie tra Amministrazioni pubbliche su materie di interesse comune è | |
| | una delle priorità delle Parti perché consente di mettere a sistema informazioni, dati e | |
| | conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle | |
| | Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici | |
| | primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse; | |
| | - il CREA e l'Università intendono consolidare i rapporti di cooperazione scientifica per la | |
| | creazione di una strategia di nuova conoscenza in un'ottica di lungo periodo in campo | |
| | agronomico e zootecnico; | |
| | - le Parti intendono creare sinergie con consorzi e aziende operanti nei settori | |
| | dell'agricoltura, della zootecnia e dell'agro-industria finalizzate allo svolgimento di | |
| | ricerche nei campi di comuni di interesse e alla valorizzazione dei risultati della ricerca; | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Visti: | |
| | - il decreto n. 13 del 06/06/2017 del Presidente del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e | |
| | l'Analisi dell'Economia Agraria che ha approvato lo schema del presente Accordo; | |
| | - la delibera del Senato Accademico, seduta del 10/05/2017, e del Consiglio di | |
| | Amministrazione, seduta del 16/05/2017, dell'Università degli Studi di Foggia, e il D.R. | |
| | num. Rep. 696-2017 del 12/06/2017; | |
| | Si conviene e stipula quanto segue: | |
| | Art. 1 | |
| | (Premessa) | |
| | Tutto quanto è in premessa è parte integrante del presente Accordo. | |
| | Art. 2 | |
| | (Obiettivo) | |
| | - il CREA e l'Università attraverso il presente Accordo intendono consolidare i rapporti di | |
| | cooperazione scientifica ponendo così le premesse per un'attività congiunta concernente | |
| | tematiche in campo agronomico e zootecnico; | |
| | Art. 3 | |
| | (Oggetto dell'attività) | |
| | - Il CREA mette a disposizione, al fine di svolgervi unitamente all'Università le attività | |
| | oggetto del presente Accordo, gli immobili di proprietà siti nel territorio Foggia che saranno | |
| | individuati con le convenzioni operative di cui al successivo art. 4, con esclusioni dei | |
| | fabbricati già concessi in comodato all'Università di Foggia con atto del 13.05.2005 Rep. | |
| | N. 50 - Ufficiale rogante dott.ssa Barbara Ruggiero; | |
| | - l'Università di Foggia mette a disposizione le risorse umane, quindi i ricercatori, assieme | |
| | alla strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca per il | |
| | perseguimento degli scopi dell'Accordo. | |

Art. 4

(Convenzioni operative)

Al presente Accordo si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, le iniziative di trasferimento collegate e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate. In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo dovrà essere menzionata la collaborazione tra le parti del presente Accordo.

Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno all'uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta.

Art. 5

(Durata)

Il presente Accordo avrà durata pari ad anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un eguale periodo previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Art. 6

(Diritto di recesso)

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, da presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso

di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 7

(Oneri finanziari)

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, derivanti anche da eventuali finanziamenti, i costi di realizzazione delle attività di ricerca e coordinamento congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Responsabilità)

Le Parti sono responsabili di qualunque danno che in conseguenza dell'esecuzione delle attività, venga eventualmente arrecato a terze persone o cose e ad altri enti pubblici e privati.

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 9

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 10

(Controversie)

Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it

Università degli Studi di Foggia: protocollo@cert.unifg.it

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente Accordo, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, il foro competente è quello previsto dal c.p.c.

Art. 11

(Norme applicabili)

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 12

(Oneri fiscali)

Le Parti si danno atto che il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26.04.1986.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03.05.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi. Il CREA chiederà all'Università il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea

doumentazione.

Il presente Accordo è firmato digitalmente e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto.





Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria

Dott. Salvatore Parlato

Università degli Studi di Foggia

Prof. Maurizio Ricci

Rapporto di verifica

| Firmatario | Autorità emittente | Pagina | Esito verifica |
|--|-------------------------|--------|---|
|  SALVATORE PARLATO | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 | 2 |  |
|  Maurizio Ricci | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 | 3 |  |

Nome file: **Accordo Crea-Unifg- versione 2 finale_signed(1)-signed.pdf**

Data di verifica: **19/06/2017 alle 17:10:12**

SALVATORE PARLATO

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato PADES-BES

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **19/06/2017 alle 17:10:18**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **PARLATO SALVATORE**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:PRLSVT73A31E532Q**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **63f4ba901e463b2ce82ebed5eccc4b0c**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **30/01/2015 alle 01:00:00** al **30/01/2018 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.1\]](#))

Maurizio Ricci

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato PADES-BES

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **19/06/2017 alle 17:10:19**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **Ricci Maurizio**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:RCCMRZ52A05A271X**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **0af784c2ff861acd8dcdce6d63dcd971**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **23/10/2015 alle 02:00:00** al **23/10/2018 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.1\]](#))

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**